


COMUNE DI DRUOGNO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 17 aprile 2025

Indice

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 8 - Ammissione al deposito di osservazione

CAPO 3 - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 9 - Definizione di trasporto funebre
- Articolo 10 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 11 - Riti religiosi o civili
- Articolo 12 - Trasporti funebri
- Articolo 13 - Verifiche feretro
- Articolo 14 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
- Articolo 15 - Trattamento antiputrefattivo
- Articolo 16 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme
- Articolo 17 - Vigilanza

CAPO 4 - CIMITERI

- Articolo 18 - Elenco cimiteri
- Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 22 - Ammissione nei cimiteri delle Frazioni

CAPO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 23 - Disposizioni generali
- Articolo 24 - Pianificazione cimiteriale

CAPO 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 25 - Disposizioni generali per i campi di inumazione.
- Articolo 26 - Cippo
- Articolo 27 - Tumulazione
- Articolo 28 - Deposito provvisorio

CAPO 7 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 29 - Esumazioni ordinarie

Articolo 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 31 - Esumazione straordinaria

Articolo 32 - Estumulazioni

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Articolo 34 - Oggetti da recuperare

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

Articolo 36 - Verbale delle operazioni

CAPO 8 - CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 37 - Cremazione di cadaveri

Articolo 38 - Urne cinerarie

Articolo 39 - Dispersione delle ceneri

Articolo 40 - Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 41 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

Articolo 42 - Cremazione di resti mortali

CAPO 9 - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 - Orario

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 45 - Divieti speciali

Articolo 46 - Riti funebri

Articolo 47 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO 10 - SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI

Articolo 48 - Sepolture private

Articolo 49 - Durata delle concessioni

Articolo 50 - Modalità di concessione

Articolo 51 - Uso delle sepolture private

Articolo 52 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

Articolo 53 - Costruzione delle opere – Termini

CAPO 11 - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 54 - Divisione, Subentri

Articolo 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 56 - Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

CAPO 12 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59 - Revoca

Articolo 60 - Decadenza

Articolo 61 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 62 - Estinzione

CAPO 13 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 - Accesso al cimitero

Articolo 64 - Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 68 - Orario di lavoro

Articolo 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 70 - Vigilanza

CAPO 14 - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 71 - Imprese di Onoranze Funebri

Articolo 72 - Obblighi e Divieti

CAPO 15 - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 74 - Catasto cimiteriale e registrazioni

Articolo 75 - Annotazioni in catasto cimiteriale

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 77 - Schedario dei defunti

Articolo 78 - Scadenziario delle concessioni

CAPO 16 - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 80 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 81 - Concessioni pregresse

Articolo 82 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 83 - Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

Articolo 84 - Sanzioni

Articolo 85 - Leggi ed atti regolamentari

Articolo 86 – Entrata in vigore

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. - All'espletamento dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) l'Ufficio di Ragioneria il quale provvede per la parte contabile;
 - b) l'Ufficio dello Stato Civile il quale, nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti;
 - c) l'Ufficio Tecnico;
 - d) la Polizia Urbana per quanta riguarda la vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi;
 - e) l'A.S.L. per quanto specificato nel D.P.R. 285/90.
4. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D. Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio

o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie e traslazione serve l'assenso scritto di tutti i parenti più prossimi. Per la cremazione basta l'assenso della maggioranza degli stessi.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;

b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

d) la deposizione di ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui al punto precedente;

e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite di volta in volta dal Comune secondo le procedure di legge.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;

b) copia del presente regolamento;

- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Responsabile di Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ASL o di altri Comuni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 8 - Ammissione al deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione del cimitero, possono riceversi in osservazione le salme:
 - a) Di persone morte in abitazioni non adatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) Di persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) Di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) Di persone decedute per le quali vi sia espressa richiesta dei familiari a norma dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 15/2011.

CAPO 3 - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 7/2012.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Articolo 10 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 11 - Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 12 - Trasporti funebri

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al gestore del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto.
6. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 13 - Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Articolo 14 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 15 - Trattamento antiputrefattivo

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.

2. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Articolo 16 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.

2. Il Responsabile del Servizio mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

CAPO 4 - CIMITERI

Articolo 18 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Del Capoluogo

II) Delle Frazioni di:

a) Albogno

b) Coimo

Articolo 19 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 15/2011.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime a norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 15/2011.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3. Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale.

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono ugualmente ricevute le salme di persone decedute che, pur non avendo la residenza nel comune al momento della morte, abbiano avuto, nel corso della loro vita, almeno 15 anni di residenza continuativa nel Comune di Druogno e che abbiano espresso tale volontà con atto scritto in modo inequivocabile. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una pozziorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.
4. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate.
5. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254
6. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 17, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una pozziorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Articolo 22 - Ammissione nei cimiteri delle Frazioni

1. Nei cimiteri delle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alle normative regionali.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a

quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 24.

5. In attesa di eventuale aggiornamento e dell'approvazione del piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 24 - Pianificazione cimiteriale

1. Il comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- le aree destinate alle inumazioni;
- le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi, cellette ossario e cinerarie;
- le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
- l'area destinata all'ossario comune;
- l'area destinata ad un cinerario comune;
- l'apposita area per la dispersione delle ceneri;
- l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
- l'area destinata alla Cappella;
- l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
- l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi.

CAPO 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 25 - Disposizioni generali per i campi di inumazione.

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:

- inumazioni ordinarie decennali;
- inumazioni ordinarie di bambini di età inferiore ai 10 anni;
- inumazioni ordinarie di arti, feti e prodotti del concepimento;
- inumazione di resti mortali inconsunti.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, non soggette a concessione ma solo al pagamento degli oneri di cui alla relativa tariffa, salvo i casi di gratuità di cui all'art. 5 del presente regolamento;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 18 del regolamento regionale n. 7/2012.

4. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Articolo 26 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 160 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 27 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012.

Articolo 28 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in luogo apposito che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
7. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10. È consentita, alle stesse condizioni, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO 7 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali
5. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 42.

Articolo 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6. L'elenco è pubblicato all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale per consentire ai familiari dei defunti di disporre delle spoglie.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio ed all'albo con congruo anticipo.

Articolo 31 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile di Servizio o di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono quelle indicate dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. n° 285/1990.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga al comma precedente e con cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le tariffe da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

6. Esumazioni ed estumulazioni prima che siano trascorsi 2 anni dal decesso: prima di procedere, per qualsiasi motivo a tali esumazioni ed estumulazioni deve essere richiesto il parere del S.I.S.P per consentire il controllo delle cause di morte.

7. Esumazioni ed estumulazioni finalizzate al trasporto ad altra sepoltura:

a) solo il feretro a perfetta tenuta può essere trasportato ad altra sepoltura;

b) in caso di feretro a tenuta non perfetta, se deve essere tumulato o trasportato ad altro cimitero, si deve ripristinare la tenuta del feretro mediante rivestimento con cassa di zinco; se deve essere inumato nello stesso cimitero il feretro non deve essere rivestito ed anzi deve essere forato, se proveniente da tumulazione.

Articolo 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'albo pretorio ed esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo. Copia sarà inoltrata alle circoscrizioni interessate per l'affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione servizio cimiteriale.

7. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'articolo 33, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti ossei sono collocati in ossario comune. Per salma completamente mineralizzata si intende la condizione in cui i singoli segmenti scheletrici si staccano dalle articolazioni senza alcuna forzatura da parte dell'operatore.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo

comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento dei resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate Responsabile di Servizio con proprio provvedimento.

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono eseguite a pagamento.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 34 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 36 - Verbale delle operazioni

1. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il servizio di custodia del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

CAPO 8 - CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 37 - Cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a norma dell'art. 3 della legge n. 130/2001, anche per quanto riguarda la manifestazione di volontà, dall'ufficiale dello stato civile di questo comune per i cadaveri di persone decedute in questo comune o provenienti da pregressa sepoltura in un cimitero di questo comune.
2. La dichiarazione prevista dall'art. 2 bis, lett. a) della legge regionale n. 20/2007 è resa all'ufficio competente, che provvede anche alla tenuta del registro previsto dall'art. 2 ter della L.R. medesima.

Articolo 38 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune provvedere alla predisposizione dei piccoli loculi o nicchie idonee a contenere le urne cinerarie (nel numero massimo di 2 per loculo o nicchia) ubicati in eventuali strutture preesistenti o da realizzare nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni. Spetta altresì al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari, piccoli loculi, nicchie cinerarie.
4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 39 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati. Si applicano le normative nazionale e regionale vigente in materia. Viene, in ogni caso, individuata, nell'ambito del territorio di Druogno, quale area destinata alla dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri, la parte alta della Località Rassia. La dispersione in acqua è consentita nei tratti e periodi ad alveo pieno. Non è ammessa l'immissione in acqua dell'intera urna, anche se biodegradabile.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'area individuata all'interno del cimitero con il presente regolamento.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2007, nel rispetto dei commi precedenti, nel rispetto della comprovata volontà espressa dal defunto.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

7. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

8. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri. La dispersione nell'area cimiteriale è gratuita.

Articolo 40 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta disponibili nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Druogno, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Articolo 41 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 42 - Cremazione di resti mortali

1. A norma dell'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001, l'ufficiale dello stato civile del comune dove erano sepolti autorizza la cremazione dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi. La condizione di irreperibilità è accertata ed attestata dall'ufficiale d'anagrafe dopo accurate ed approfondite ricerche presso gli archivi anagrafici.

3. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. I resti ossei possono essere cremati quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO 9 - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco con propria ordinanza, da emanarsi all'inizio di ogni anno solare.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo che per gli animali da accompagnamento per persone affette da minorazioni visive;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal responsabile del servizio di custodia al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 45 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, a meno che la stessa non sia stata autorizzata, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 47 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO 10 - SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI

Articolo 48 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni relative a quanto previsto ai sopracitati punti 1 - 2 - 3 possono essere rilasciate esclusivamente ai richiedenti che risiedono nel Comune di Druogno da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda, o che via abbiano risieduto, nella loro vita, per almeno 15 anni consecutivamente.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
8. La concessione è regolata da apposita convenzione.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 49 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie;
- c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

4. E' consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

5. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 50 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al 5° comma, lettera a) dell'articolo 48, può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione ex-novo di cimitero, è data facoltà al comune

di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8. In caso di estumulazione da sepoltura individuale, prima della scadenza della concessione, per traslazione o per riduzione in resti, è consentito il riuso per altra salma.

9. E' consentito inserire nel loculo urne cinerarie o cassette di ossa del coniuge del concessionario, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado, in base alla capienza del sepolcro, a cura e spese del concessionario.

Articolo 51 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 49 e 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato - esclusivamente - alla persona del concessionario ed alle persone della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. In caso di esaurimento della capienza del sepolcro, è consentita l'estumulazione e la riduzione in resti, per fare posto ad altre ulteriori sepolture a cura e spese del concessionario.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e del comma 2 comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. titolare della concessione depositata presso il comune almeno 3 anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura jure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 52 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere apposito canone, ovvero secondo diverso accordo da formalizzarsi con apposita convenzione tra il comune ed il concessionario quale forma di affrancazione.

4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.

6. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 53 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 64 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO 11 - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 54 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, con apposito atto, possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

6. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 51 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 365 giorni dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti di persone indicate nell'articolo 51, che assumono qualità di concessionari.

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli interessati, eventualmente anche a mezzo affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso. Fino a quando non si sarà provveduto a darne comunicazione, non saranno consentite nuove tumulazioni.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione o 20 anni a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

1

2 x "N"

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 56 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

2. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 48, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Trova applicazione l'articolo 55, comma 2.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 48, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 57, comma 3.

4. Trova applicazione l'articolo 55, comma 2.

CAPO 12 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso

cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno 30 giorni prima, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 51;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 51, penultimo comma;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 52, comma 5;

f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 54 o vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è effettuata dal responsabile del Servizio e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 61 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 62 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO 13 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 45 a 47, in quanto compatibili.

Articolo 64 - Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme e di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari. quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 64, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere conferiti con le modalità e nei luoghi previsti dalle normative vigenti in materia; in ogni caso l'impresa deve lasciare le aree pulite al termine dei lavori e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 68 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 69 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento al comma precedente.

Articolo 70 - Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 65, comma 3.

CAPO 14 - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 71 - Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2012.

3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari ed abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

Articolo 72 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente regolamento.

2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

4. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

5. E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre possono, ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale n. 15/2011 e S.m.i., in deroga alle disposizioni generali ivi contenute:

a) gestire obitori, depositi d'osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività non è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Regionale n. 15/2011 e S.m.i..

CAPO 15 - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 74 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 75 - Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;

g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 77 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 74 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 78 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO 16 - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 80 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti e dell'art. 109, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al medesimo responsabile, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Articolo 81 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 82 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 83 - Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1. Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

Articolo 84 - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. salvo che i fatti non costituiscano reato e vadano pertanto segnalati all'Autorità Giudiziaria.
2. Per le irregolarità riscontrate nelle attività funebre si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge regionale del 3 agosto 2011 n. 15 e dal relativo regolamento D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 e dalle successive norme a modifica o integrazione delle precedenti, salvo che i fatti non costituiscano reato penale e vadano pertanto segnalati all'Autorità Giudiziaria.
3. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni annualmente deliberate dagli organi competenti, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti.
 - comportamento recidivo del soggetto.
4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.
5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
6. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 85 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" e successive modifiche e integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modifiche e integrazioni;
 - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - la legge regionale - Piemonte - 3 agosto 2011 n. 15 recante: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della regionale del 31 ottobre 2007, n. 20";

- D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011 n. 15".
 - Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R"
 - Legge regionale n. 3 il 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione"
 - Legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15"
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Articolo 86 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione. Sino all'entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme precedenti.